

D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513
(G.U.R.I. 6 settembre 1978, n. 249)

Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti civili dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della *Costituzione*;

Vista la *legge 18 dicembre 1973, n. 836*, sul
trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali;

Visto l'art. 9 della *legge 22 luglio 1975, n. 382*;

Visti gli accordi intervenuti il 22 novembre 1977
fra il Governo ed i rappresentanti della
Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e
della C.I.S.N.A.L. sulla nuova disciplina
concernente l'adeguamento del trattamento
economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti civili dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° dicembre 1977 le misure
dell'indennità di trasferta dovute al personale
civile dello Stato non dirigente, comandato in
missione fuori della ordinaria sede di servizio in
località distanti almeno 10 chilometri, sono
stabilite come segue:

1) personale rivestente le qualifiche indicate ai
punti 3), 4) e 5) della tabella A), 1) e 2) della
tabella B e 1) della tabella C allegata alla *legge
18 dicembre 1973, n. 836*, nonché personale
direttivo e personale di concetto con almeno sei
anni di anzianità delle ex imposte di consumo: L.
19.100;

2) rimanenti categorie di personale civile: L.
14.000.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o
la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o
l'impianto presso il quale il dipendente presta
abitualmente servizio.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello dell'entrata in vigore del presente decreto

le misure dell'indennità di trasferta possono
essere rideterminate annualmente, con decreto
del Ministro del tesoro, in relazione agli indici
relativi per la maggiorazione dell'indennità
integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non potrà comunque
eccedere il limite del 12 per cento delle misure
in atto nell'anno precedente.

Su detti adeguamenti va operato
l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Il limite minimo di durata della missione perché
sorga diritto alla indennità di trasferta, stabilito
al punto a) del terzo comma dell'art. 3 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ridotto a
quattro ore.

Nulla è dovuto per gli incarichi di missione svolti
in località distanti meno di 10 chilometri dalla
sede ordinaria di servizio.

L'indennità di trasferta, in caso di missioni
continue in una medesima località, non è
soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza
della durata e cessa dopo duecentoquaranta
giorni.

Non si applicano le riduzioni percentuali di cui
all'art. 7 della *legge 18 dicembre 1973, n. 836*,
relative alla popolazione dei comuni.

2. Al dipendente inviato in missione è data
facoltà di chiedere, dietro presentazione di
regolare fattura, il rimborso della spesa
dell'albergo di 1ª categoria per il personale
indicato al punto 3) della tabella A allegata alla
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2ª categoria
per il rimanente personale. In tali casi le misure
dell'indennità di trasferta sono ridotte di un
terzo.

3. Il dipendente inviato in missione anche per
incarichi di lunga durata deve rientrare
giornalmente in sede qualora la natura del
servizio che esplica, riferita alle possibilità
pratiche del rientro, lo consenta e la località
della missione non disti dalla sede di servizio più
di novanta minuti di viaggio con il mezzo più
veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi
di linea.

4. Al personale indicato al punto 3) della tabella
A allegata alla *legge 18 dicembre 1973, n. 836*,
in aggiunta al rimborso della spesa di viaggio
effettivamente sostenuta, a tariffa d'uso, è

consentito altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza con letti.

Al personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1^a classe.

5. La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della *legge 18 dicembre 1973, n. 836*, è raggugliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della *legge 18 dicembre 1973, n. 836*, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui al quarto e quinto comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento apportato all'indennità di trasferta.

6. Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e carico e scarico dei mobili e delle masserizie lungo l'itinerario, previste dall'art. 20 della *legge 18 dicembre 1973, n. 836*, sono rimborsate nella misura unica di L. 6.000 a quintale.

7. L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'art. 21 della *legge 18 dicembre 1973, n. 836*, è fissata in L. 170.000.

La suddetta misura è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.

8. Nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dall'art. 5, primo comma, del presente decreto.

9. Le misure di cui all'art. 1 del presente decreto non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata di cui al sesto e settimo comma dello stesso articolo.

10. Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1961, n. 565, restano stabilite nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della *legge 18 dicembre 1973, n. 836*.

11. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto relativa agli anni 1977 e 1978 dovrà essere contenuta nelle disponibilità degli attuali stanziamenti di bilancio.